



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Ufficio per le politiche di tutela della sicurezza sul lavoro del personale del Corpo

Alle Direzioni centrali

All' Ufficio centrale ispettivo

Alle Direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco

Ai Comandi dei vigili del fuoco

Agli Uffici di diretta collaborazione con il Capo del Dipartimento e con il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

OGGETTO: Infortuni del CNVVF 1998 - 2018 - Compendio.

È stato redatto l'unito Compendio che ripercorre, in una diversa chiave di lettura attraverso la storia e la memoria degli infortuni occorsi al personale, l'attività dei vigili del fuoco degli ultimi 20 anni. L'iniziativa mira a contribuire alla diffusione della cultura della sicurezza mediante la condivisione dei dati, resi omogenei e disponibili su apposita sezione del sito istituzionale, introduce una procedura di miglioramento continuo, riconducibile alle buone pratiche suggerite nell'ambito del progetto denominato "*Ciclo della sicurezza*", ricorda le principali definizioni dei diversi aspetti degli infortuni, cosicché si possa più agevolmente esercitare i propri diritti con il supporto dei competenti Uffici.

Si tratta dunque di una raccolta riassuntiva che conclude sinteticamente le preziose elaborazioni curate dagli altri Uffici ma è anche spunto di riflessione per verificare la bontà e l'efficacia delle strategie adottate nonché elemento di pianificazione e programmazione per i nuovi obiettivi, le prossime tecnologie e i futuri investimenti.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(DATTILO)
(firmato digitalmente ai sensi di legge)



CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Infortuni del CNVVF 1998 - 2018 - **COMPENDIO** -

Infortunio		REGISTRO DEGLI INFORTUNI	
SINP Denuncia di Infortunio	SEGNALAZIONE D'INFORTUNIO		BENEFICI
	Quando fare la denuncia di infortunio		
	Come si fa la segnalazione d'infortunio		RAPPORTO DI INFORTUNIO
	VITTIME DEL DOVERE		
EQUO INDENNIZZO	Assicurazione ONA		
INFORTUNIO IN ITINERE		PENSIONE PRIVILEGIATA	
	MONITORAGGIO SU INFORTUNI	RIMBORSO SPESE MEDICHE	Perché fare la denuncia
CHI DEVE FARE LA COMUNICAZIONE D'INFORTUNIO		CAUSA DI SERVIZIO	
LAVORATORE INFORTUNATO		COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO	
Assenze dal Servizio per Infortunio			





La tattica è sapere cosa fare quando c'è qualcosa da fare.

La strategia è sapere cosa fare quando non c'è più niente da fare.

(Savielly Tartakowe)

Ringraziamenti

Si ringraziano per la collaborazione le Direzioni Centrali per le Risorse Umane e quella per le Risorse Finanziarie. Si ringraziano, altresì, gli Uffici che nel corso degli anni hanno trattato i dati sugli infortuni sul luogo di lavoro del personale del C.N.VV.F., curando la raccolta, l'elaborazione e la conservazione dei dati.



INDICE GENERALE

PREFAZIONE *pag.IV*

PREMESSA *pag.V*

MONITORAGGIO SUGLI INFORTUNI 1998 - 2016

- *Andamento degli infortuni nel periodo di riferimento*
 - *Infortuni del personale operativo*
 - *Incidenza degli infortuni nell'orario di servizio*
 - *Giorni di assenza dal servizio e prognosi di guarigione*
 - *Infortuni in occasione di lavoro e in itinere*
 - *Incidenza delle calamità sul fenomeno incidentale*
-

MIGLIORAMENTO CONTINUO

- *scheda tipo di segnalazione di incidente*
-

WORD CLOUDS: la nuvola degli infortuni

- *Infortunio*
 - *Infortunio in itinere*
 - *Segnalazione di infortunio*
 - *Rapporto di infortunio*
 - *Comunicazione di infortunio*
 - *Denuncia di infortunio*
 - *Registro di infortunio*
 - *SINP*
 - *Assenza per infortunio*
 - *Causa di servizio*
 - *Benefici*
-

FLOW – CHART: procedure di accesso ai benefici**GLOSSARIO**

Prefazione

La descrizione del fenomeno infortunistico, considerata come analisi e sintesi dei dati relativi ad un arco significativo di tempo, può senz'altro essere considerata utile elemento di orientamento, programmazione, pianificazione oltre che di valutazione dell'efficacia dell'attività di prevenzione degli infortuni.

Gli indicatori più rappresentativi del fenomeno, opportunamente individuati, permettono infatti di determinare le zone grigie ove si annidano atteggiamenti e comportamenti che sono all'origine dell'infortunio. Ed è proprio questo il punto da cui parte il processo di superamento delle criticità e ottimizzazione delle azioni: successivamente al verificarsi dell'evento, si avvia il processo di miglioramento partendo dalla segnalazione; segue poi l'analisi, a sua volta suddivisa in più fasi meglio specificate di seguito, finalizzata a individuare quei comportamenti "più attenti", atti a rafforzare le misure di tutela e a migliorare lo standard di sicurezza sul lavoro del personale del Corpo.

Non sfuggirà che l'analisi cui si fa riferimento è da intendersi innanzitutto come riflessione immediata e contestualizzata all'ambito in cui l'infortunio si è verificato; il Servizio di Prevenzione e Protezione effettuerà, nei casi significativi, una prima disamina di quanto accaduto con la finalità di descrivere compiutamente l'episodio, definire le eventuali criticità e prescrivere le possibili azioni correttive. Si vuole dunque ribadire la centralità del Servizio, cui è affidata la primaria attività di verifica e controllo oltre che valorizzare le esperienze in un'utile raccolta aperta, che può andarsi arricchendo nel tempo, da mettere a disposizione di tutti tramite i nostri siti istituzionali, affinché quest'ultima possa fornire spunti utili per il superamento di analoghe situazioni di criticità e allo stesso tempo incentivare una riflessione pragmatica su nuove misure di politiche di tutela che, ove possibile, possano utilmente entrare nella programmazione e nella definizione delle strategie istituzionali.

Una successiva e più dettagliata, ancorché macroscopica, analisi può parimenti essere condotta sui dati aggregati e confrontati, secondo indicatori predeterminati.

Dalla lettura del trend possono essere estrapolati gli elementi distintivi che meglio caratterizzano il fenomeno per tracciare, nel percorso di tempo oggetto di analisi, le migliori strategie (ovvero quelle che hanno condotto significativi miglioramenti sia in termini numerici assoluti - meno infortuni - che in termini di costi sostenuti - minori giorni di assenza-) le realtà territoriali più virtuose, l'introduzione di più efficaci sistemi di protezione o l'adozione di direttive e/o percorsi formativi più performanti; si rendono altresì evidenti le più impegnative calamità che si sono succedute, atteso che negli anni in cui si sono verificate si rileva di sovente ahimè, in ragione del maggior impegno, una maggiore incidenza di infortuni.

Si ripercorre dunque, per un'altra strada la storia e la memoria.....

Rivivendo la storia e valorizzando la memoria potremo dunque trovare gli spunti per tracciare le future strategie, orientare gli investimenti, ottimizzare le performance.

È questo il virtuoso ciclo che si vuole promuovere con la presente pubblicazione che parte dalle raccolte realizzate negli ultimi 20 anni, ne caratterizza gli elementi più distintivi – la raccolta dei dati del 2019 non è ancora completata – delinea infine, per completezza d'informazione, il percorso post infortunio tracciando la sequenza delle attività dalla segnalazione dell'evento fino al riconoscimento dei benefici, ove riconosciuti.

Premessa

Un utile contributo all'Amministrazione, nella individuazione delle strategie e delle linee di indirizzo e d'investimento, è senz'altro rappresentato dalla compiuta disamina di tutto quanto posto in essere, in una logica di miglioramento continuo che pianifica, attua, verifica e corregge. Disporre, dunque, di approfondimenti, report tematici può ritenersi utile elemento di valutazione non solo per conoscere e verificare le azioni fatte in passato ma soprattutto per orientare, programmare, pianificare le strategie future ottimizzando i processi che hanno evidenziato margini di miglioramento.

Con tale finalità, oltre che con l'obiettivo di contribuire alla semplificazione amministrativa, è stato redatto il presente Compendio che ripercorre, attraverso una disamina sugli infortuni, gli ultimi 20 anni di attività dei Vigili del fuoco e ricostruisce, attraverso un "word cloud", gli adempimenti e la successione delle iniziative, necessarie o possibili, al verificarsi di un infortunio.

Sono, infine, allegate alcune sintetiche schede, elaborate da un apposito gruppo di lavoro istituito con Decreto CD n. 27 del 24 giugno 2019 con l'incarico di effettuare un'analisi comparativa tra la normativa vigente in materia e il sistema assicurativo adottato dall'INAL, evidenziando le caratteristiche dei diversi istituti di tutela e i relativi oneri, che riassumono gli atti, obbligatori e/o facoltativi, da porre in essere al verificarsi di un infortunio quale completamento dell'informazione al personale e al cittadino.

Tutto questo per ricondurre in un unico processo gestionale che tiene insieme strettamente connesse le procedure amministrative, di norma assegnate agli uffici del personale, con quelle legate al processo di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, attraverso lo studio e l'individuazione delle misure da adottare per evitare il ripetersi degli eventi.

La prima parte è dedicata all'elaborazione dei dati storicamente rilevati ed elaborati derivanti da 20 anni di monitoraggi; innanzitutto sono stati resi omogenei i dati - che saranno consultabili, in forma aggregata, sulla pagina denominata "Network della sicurezza" disponibile sulla piattaforma intranet.dipvfvf.it e successivamente è stata condotta una elaborazione per aree tematiche di approfondimento che evidenziano, su scala nazionale e talvolta in scala più ridotta, elementi significativi per la descrizione del fenomeno - il tasso di crescita del fenomeno, i ruoli lavorativi più esposti, la distribuzione geografica, le incidenze del fenomeno in relazione alle fasce orarie ed al tipo di attività svolta, i giorni di assenza dal lavoro e quelli di prognosi nonché i danni fisici riportati dal personale -.

Per ottimizzare le sinergie tra uffici territoriali e centrali, valorizzando le buone pratiche locali e amplificandone l'effetto moltiplicatore, è stata introdotta una "scheda di miglioramento continuo" che riporta centralità nella gestione dell'evento infortunistico, sul Servizio di Prevenzione e Protezione. Detto Servizio, nel caso di specie, è investito di provvedere alla puntuale disamina di quanto accaduto: evidenziare le eventuali criticità, porre l'accento sui margini di miglioramento possibili e condividere le iniziative proposte con l'Ufficio di Politiche di tutela della sicurezza per coadiuvare il Capo del Corpo nelle politiche che, per l'appunto, contribuiscono a migliorare la sicurezza del personale dei Vigili del fuoco.

Queste dunque le azioni virtuose proposte, da attuare al verificarsi dell'infortunio:

- Rendere funzionante il flusso di notizie provenienti dalle sedi in cui è avvenuto l'infortunio in modo da consentire un immediata elaborazione delle informazioni in tutti gli uffici interessati al fine di introdurre o modificare le misure antinfortunistiche adottate;



- Analizzare ogni infortunio secondo criteri definiti e distinguere, ai fini del miglioramento continuo, gli infortuni significativi da quelli non significativi registrando e motivando la decisione.

Ricordiamo che, in tutti i casi di infortunio classificato significativo, occorre promuovere una serie di adeguate verifiche che hanno l'obiettivo di rilevare se il DVR in vigore al momento dell'infortunio era adeguato a prevenire il rischio connesso con l'infortunio in esame ovvero ad elaborarne una specifica revisione. Sarà bene rammentare al personale amministrativo, cui solitamente è affidato l'adempimento delle comunicazioni, di non escludere il Servizio di Prevenzione e Protezione a cui l'informazione, invece, deve giungere contemporaneamente alla notizia dell'infortunio in modo da attivare tempestivamente quel percorso di approfondimento tecnico organizzativo in relazione alle modalità e agli effetti dell'evento denunciato.

IL DIRIGENTE
Tarquinia MASTROIANNI

**INDICE GENERALE**

PREFAZIONE *pag.IV*

PREMESSA *pag.V*

PARTE 1 - MONITORAGGIO SUGLI INFORTUNI 1998 - 2016

- *Andamento degli infortuni nel periodo di riferimento*
- *Infortuni del personale operativo*
- *Incidenza degli infortuni nell'orario di servizio*
- *Giorni di assenza dal servizio e prognosi di guarigione*
- *Danni fisici riportati dal personale a seguito di incidente*
- *Incidenza delle calamità sul fenomeno incidentale*

PARTE 1.1 - L'ANALISI DEGLI INCIDENTI COME STRUMENTO DI MIGLIORAMENTO CONTINUO

- *scheda tipo di segnalazione di incidente*

PARTE 2 - WORD CLOUDS: la nuvola degli infortuni

- *Infortunio*
- *Infortunio in itinere*
- *Segnalazione di infortunio*
- *Rapporto di infortunio*
- *Comunicazione di infortunio*
- *Denuncia di infortunio*
- *Registro di infortunio*
- *SINP*
- *Assenza per infortunio*
- *Causa di servizio*
- *Benefici*

PARTE 2.1 - FLOW – CHART: procedure di accesso ai benefici

Prefazione

La descrizione del fenomeno infortunistico, considerata come analisi e sintesi dei dati relativi ad un arco significativo di tempo, può senz'altro essere considerata utile elemento di orientamento, programmazione, pianificazione oltre che di valutazione dell'efficacia dell'attività di prevenzione degli infortuni.

Gli indicatori più rappresentativi del fenomeno, opportunamente individuati, permettono infatti di determinare le zone grigie ove si annidano atteggiamenti e comportamenti che sono all'origine dell'infortunio. Ed è proprio questo il punto da cui parte il processo di superamento delle criticità e ottimizzazione delle azioni: successivamente al verificarsi dell'evento, si avvia il processo di miglioramento partendo dalla segnalazione; segue poi l'analisi, a sua volta suddivisa in più fasi meglio specificate di seguito, finalizzata a individuare quei comportamenti "più attenti", atti a rafforzare le misure di tutela e a migliorare lo standard di sicurezza sul lavoro del personale del Corpo.

Non sfuggirà che l'analisi cui si fa riferimento è da intendersi innanzitutto come riflessione immediata e contestualizzata all'ambito in cui l'infortunio si è verificato; il Servizio di Prevenzione e Protezione effettuerà, nei casi significativi, una prima disamina di quanto accaduto con la finalità di descrivere compiutamente l'episodio, definire le eventuali criticità e prescrivere le possibili azioni correttive. Si vuole dunque ribadire la centralità del Servizio, cui è affidata la primaria attività di verifica e controllo oltre che valorizzare le esperienze in un'utile raccolta aperta, che può andarsi arricchendo nel tempo, da mettere a disposizione di tutti tramite i nostri siti istituzionali, affinché quest'ultima possa fornire spunti utili per il superamento di analoghe situazioni di criticità e allo stesso tempo incentivare una riflessione pragmatica su nuove misure di politiche di tutela che, ove possibile, possano utilmente entrare nella programmazione e nella definizione delle strategie istituzionali.

Una successiva e più dettagliata, ancorché macroscopica, analisi può parimenti essere condotta sui dati aggregati e confrontati, secondo indicatori predeterminati.

Dalla lettura del trend possono essere estrapolati gli elementi distintivi che meglio caratterizzano il fenomeno per tracciare, nel percorso di tempo oggetto di analisi, le migliori strategie (ovvero quelle che hanno condotto significativi miglioramenti sia in termini numerici assoluti - meno infortuni - che in termini di costi sostenuti - minori giorni di assenza-) le realtà territoriali più virtuose, l'introduzione di più efficaci sistemi di protezione o l'adozione di direttive e/o percorsi formativi più performanti; si rendono altresì evidenti le più impegnative calamità che si sono succedute, atteso che negli anni in cui si sono verificate si rileva di sovente ahimè, in ragione del maggior impegno, una maggiore incidenza di infortuni.

Si ripercorre dunque, per un'altra strada la storia e la memoria.....

Rivivendo la storia e valorizzando la memoria potremo dunque trovare gli spunti per tracciare le future strategie, orientare gli investimenti, ottimizzare le performance.

È questo il virtuoso ciclo che si vuole promuovere con la presente pubblicazione che parte dalle raccolte realizzate negli ultimi 20 anni, ne caratterizza gli elementi più distintivi – la raccolta dei dati del 2019 non è ahimè ancora completata – delinea infine, per completezza d'informazione, il percorso post infortunio tracciando la sequenza delle attività dalla segnalazione dell'evento fino al riconoscimento dei benefici, ove riconosciuti.

IL CAPO del CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Fabio DATTILO

Premessa

Un utile contributo all'Amministrazione, nella individuazione delle strategie e delle linee di indirizzo e d'investimento, è senz'altro rappresentato dalla compiuta disamina di tutto quanto posto in essere, in una logica di miglioramento continuo che pianifica, attua, verifica e corregge. Disporre, dunque, di approfondimenti, report tematici può ritenersi utile elemento di valutazione non solo per conoscere e verificare le azioni fatte in passato ma soprattutto per orientare, programmare, pianificare le strategie future ottimizzando i processi che hanno evidenziato margini di miglioramento.

Con tale finalità, oltre che con l'obiettivo di contribuire alla semplificazione amministrativa, è stato redatto il presente Compendio che ripercorre, attraverso una disamina sugli infortuni, gli ultimi 20 anni di attività dei Vigili del fuoco e ricostruisce, attraverso un "word cloud", gli adempimenti e la successione delle iniziative, necessarie o possibili, al verificarsi di un infortunio.

Sono, infine, allegare alcune sintetiche schede, elaborate da un apposito gruppo di lavoro istituito con Decreto CD n. 27 del 24 giugno 2019 con l'incarico di effettuare un'analisi comparativa tra la normativa vigente in materia e il sistema assicurativo adottato dall'INAL, evidenziando le caratteristiche dei diversi istituti di tutela e i relativi oneri, che riassumono gli atti, obbligatori e/o facoltativi, da porre in essere al verificarsi di un infortunio quale completamento dell'informazione al personale e al cittadino.

Tutto questo per ricondurre in un unico processo gestionale che tiene insieme strettamente connesse le procedure amministrative, di norma assegnate agli uffici del personale, con quelle legate al processo di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, attraverso lo studio e l'individuazione delle misure da adottare per evitare il ripetersi degli eventi.

La prima parte è dedicata all'elaborazione dei dati storicamente rilevati ed elaborati derivanti da 20 anni di monitoraggi; innanzitutto sono stati resi omogenei i dati - che saranno consultabili, in forma aggregata, attraverso un accesso dedicato mediante codice QR - e successivamente è stata condotta una elaborazione per aree tematiche di approfondimento che evidenziano, su scala nazionale e talvolta in scala più ridotta, elementi significativi per la descrizione del fenomeno - il tasso di crescita del fenomeno, i ruoli lavorativi più esposti, la distribuzione geografica, le incidenze del fenomeno in relazione alle fasce orarie ed al tipo di attività svolta, i giorni di assenza dal lavoro e quelli di prognosi nonché i danni fisici riportati dal personale -.

Per ottimizzare le sinergie tra uffici territoriali e centrali, valorizzando le buone pratiche locali e amplificandone l'effetto moltiplicatore, è stata introdotta una "scheda di miglioramento continuo" che riporta centralità nella gestione dell'evento infortunistico, sul Servizio di Prevenzione e Protezione. Detto Servizio, nel caso di specie, è investito di provvedere alla puntuale disamina di quanto accaduto: evidenziare le eventuali criticità, porre l'accento sui margini di miglioramento possibili e condividere le iniziative proposte con l'Ufficio di Politiche di tutela della sicurezza per coadiuvare il Capo del Corpo nelle politiche che, per l'appunto, contribuiscono a migliorare la sicurezza del personale dei Vigili del fuoco.

Queste dunque le azioni virtuose proposte, da attuare al verificarsi dell'infortunio:

- Rendere funzionante il flusso di notizie provenienti dalle sedi in cui è avvenuto l'infortunio in modo da consentire un'immediata elaborazione delle informazioni in tutti gli uffici interessati al fine di introdurre o modificare le misure antinfortunistiche adottate;



- Analizzare ogni infortunio secondo criteri definiti e distinguere, ai fini del miglioramento continuo, gli infortuni significativi da quelli non significativi registrando e motivando la decisione. Ricordiamo che, in tutti i casi di infortunio classificato significativo, occorre promuovere una serie di adeguate verifiche che hanno l'obiettivo di rilevare se il DVR in vigore al momento dell'infortunio era adeguato a prevenire il rischio connesso con l'infortunio in esame ovvero ad elaborarne una specifica revisione. Sarà bene rammentare al personale amministrativo, cui solitamente è affidato l'adempimento delle comunicazioni, di non escludere il Servizio di Prevenzione e Protezione a cui l'informazione, invece, deve giungere contemporaneamente alla notizia dell'infortunio in modo da attivare tempestivamente quel percorso di approfondimento tecnico organizzativo in relazione alle modalità e agli effetti dell'evento denunciato.

IL DIRIGENTE
Tarquinia MASTROIANNI

Monitoraggio degli infortuni 1998/2016



“Se torturi i numeri abbastanza a lungo,
confesseranno qualsiasi cosa.”

(Gregg Easterbrook)

Andamento degli infortuni nel periodo di riferimento

Nel periodo di analisi 1998 – 2018 (21 anni) sono stati n. 39.205 gli incidenti occorsi al personale del C.N.VV.F. a cui sono seguiti altrettanti infortuni, di questi n. 52 sono stati mortali, di cui n. 38 avvenuti durante lo svolgimento delle attività di soccorso tecnico urgente e n. 14 nello svolgimento di altri compiti d'istituto.

Dalla lettura dei dati si rileva che nel corso di detto periodo il fenomeno incidentale ha subito un'importante flessione, caratterizzata, in particolare, da una significativa diminuzione degli incidenti nel decennio 2008 - 2018.

Nel corso dell'intero periodo di analisi la diminuzione del dato percentuale medio degli incidenti su scala regionale è stata del 40%, con un calo più marcato dopo l'anno 2006.




Questa tendenza (*decescente*) è comune a tutte le regioni e in alcune di queste il cui calo è stato anche maggiore del 50%.



Il numero di infortuni è stato confrontato con quello del numero degli interventi per soccorso tecnico urgente effettuati nel periodo di analisi ed è stato osservato che nel periodo 1998/2006 c'è una buona correlazione (*coefficiente di correlazione = 0,8*), mentre nel periodo successivo 2007/2018 questo dato non è confermato.

Tabella 1.1, Figure nn. 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 - Numero degli infortuni e degli interventi di soccorso del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco e loro rapporto: analisi distinte per aree Nord, Centro e Sud Italia. Periodo 1998 – 2018, valori assoluti

Anno	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Infortuni	2074	2319	2122	2171	2092	2265	2147	2106	2014	2181	1921
Interventi	716964	785096	764363	771732	729887	767236	732838	736443	727430	749111	772807

Anno	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Infortuni	1986	1929	1849	1739	1459	1403	1419	1161	1554	1375
Interventi	798089	762790	732960	816328	703458	703073	724265	952195	821627	748423







Incidenza degli infortuni nei ruoli del personale operativo.

Gli incidenti che hanno coinvolto il personale del ruolo operativo nel periodo di analisi (1998 – 2018) sono stati n. 35058, ossia l'89% di tutti quelli avvenuti.

Di questi il 79% ha coinvolto il personale del ruolo dei vigili permanenti, il 32% quelli del ruolo dei capi reparto e capi squadra (*qualificati*) e il 12% quelli del ruolo volontari del C.N.VV.F..

La tendenza degli incidenti occorsi al personale operativo è decrescente con una diminuzione degli incidenti del 26% nell'anno 2018 rispetto al valore medio di quelli registrati nell'intero periodo in esame.

In particolare, la diminuzione degli incidenti è stata particolarmente significativa per il personale del ruolo vigili volontari, infatti la percentuale del numero di incidenti occorsi a detto personale nell'anno 1998 è stata del 25%, mentre è scesa all'1% nell'anno 2018.


La distribuzione geografica degli infortuni del personale del ruolo volontari ha avuto nel periodo in esame una maggiore concentrazione nelle regioni Sicilia, Lombardia e Piemonte.

Per confronto è stato rilevato anche il numero degli interventi effettuati dai distaccamenti volontari che è invece aumentato: è stata analizzata la fascia temporale 2004-2016 ed è stato rilevato un aumento del 27% degli interventi effettuati nell'anno 2016 rispetto al valore medio che questo dato ha assunto nel periodo analizzato.

Tabella 2.1, Figure n. 2.1 e n. 2.2 - Numero degli infortuni del personale operativo del C.N.VV.F., capi reparto, capi squadra, vigili permanenti e personale volontario. Infortuni e interventi del personale volontario. Periodo 1998 – 2018, valori assoluti.

Anno	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
VP	1196	1260	1140	1164	1191	1391	1319	1308	1286	1393	1285
Qualificati	455	562	544	596	532	570	626	639	622	625	483
VV	406	478	413	392	354	280	192	147	92	145	125

Anno	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
VP	1308	1331	1280	1228	1058	983	979	806	1056	913
Qualificati	547	463	445	403	322	334	379	310	419	339
VV	100	104	103	92	65	70	44	29	41	15



Infortuni del personale operativo (%)




Figure n. 2.3 - Numero degli infortuni e degli interventi del personale volontario del C.N.VV.F..
Periodo 2004 – 2018, valori assoluti.





Figure n. 2.4 - Distribuzione geografica degli infortuni del personale volontario.
Periodo 1998 – 2018, valori assoluti.



**Incidenza
infortuni
nell'orario
servizio**

**degli
di**

Dei n. 39.205 infortuni occorsi al personale del CNVVF nel periodo 1998 - 2018 il 72% (*n. 28.255 infortuni*) sono avvenuti durante il turno di servizio diurno (8:00-20:00) e il 26% (*n.10.950 infortuni*) nel turno notturno (20:00-8:00).

L'orario di servizio (24h) è stato analizzato suddividendolo in n. 6 fasce orarie, tre per turno di servizio:

- turno diurno - 08:00/09:00 - 09:00/14:00 - 14:00/20:00;
- turno notturno - 20:00/21:00 - 21:00/02:00 - 02:00/08:00.

La frequenza media degli incidenti rilevata dall'analisi dell'intero periodo di esame è di $f_M = 0,3$ infortuni/h - detta frequenza varia sensibilmente nelle suddette fasce orarie di studio.

La frequenza degli infortuni per ogni ora di servizio assume il valore massimo $f = 0,6$ infortuni/h - nella prima ora di lavoro del turno di servizio diurno (8:00 - 9:00) e minimo $f = 0,1$ infortuni/h - nella fascia oraria (21:00-08:00) del turno di servizio notturno. Mentre nelle altre fasce orarie assume i valori di:

- $f = 0,3$ infortuni/h - turno di servizio diurno 09:00-14:00;
- $f = 0,4$ infortuni/h - turno di servizio notturno 20:00-21:00.

La tendenza del valore di frequenza degli incidenti avvenuti durante la prima ora di lavoro del turno di servizio diurno ha avuto un andamento decrescente nell'ultimo triennio di analisi 2014 - 2018 con un valore di $f = 0,5$ infortuni/h..

Figura nn 3.1- Incidenza degli incidenti nei turni di servizio diurno e notturno. Periodo 1998 - 2018, valori assoluti.








Figura nn3.2 e 3.3 – Frequenza degli infortuni durante l’orario di lavoro, diviso in n. 6 fasce orarie d’interesse. Periodo 1998 – 2016, valori assoluti.





Giorni di assenza
dal servizio e
prognosi di
guarigione

Nel periodo in esame 1998 – 2018 a fronte dei n. 39.205 infortuni verificatisi sono stati n. 1.302.883 i giorni totali di assenza dal servizio del personale del C.N.VV.F. per infortunio.

I giorni di assenza dal servizio per infortunio sono stati mediamente n. 62.042, con un aumento crescente nel tempo di detto valore. In particolare il valore del numero dei giorni di assenza per singolo incidente avvenuto, è cresciuto da n.19_(giorni di assenza/incidente) dell'anno 1998 al n. 39_(giorni di assenza/incidente) dell'anno 2018.

I dati relativi ai giorni di assenza a seguito di incidente hanno una tendenza di crescita inversa da quelli relativi agli infortuni, infatti, sono avvenuti nel tempo meno incidenti ma che hanno comportato un numero maggiore di giorni di assenza dal servizio.

A seguito di incidente la maggior parte del personale, l'85% degli infortunati, ha riportato dei danni fisici guaribili in un periodo compreso tra n. 3 – 30 gg. e solo il 2% di questi ha riportato dei danni guaribili con prognosi maggiore di n. 90 gg.; mentre, il 4% degli infortunati ha avuto prognosi minori di n. 3 gg. e il 9% degli infortunati è guarito dopo un periodo compreso tra n. 30 - 90 gg.

I giorni di prognosi a seguito di incidente sono stati analizzati secondo le seguenti quattro categorie:

- giorni di prognosi minore di n. 3 gg. - incidenti per i quali è sufficiente la sola comunicazione ai fini statistici: n. 1.594 incidenti (4% del totale);
- giorni di prognosi compresi tra n. 3 e 30 gg. – incidenti per i quali è necessaria la comunicazione/denuncia di infortunio: n. 33.261 incidenti (85% del totale);
- giorni di prognosi maggiore di n. 30 gg. – incidenti per i quali è necessaria anche la denuncia all'Autorità di PS e all'Ufficio centrale ispettivo VVF - n. 3.369 incidenti (7% del totale);
- giorni di prognosi maggiore di n. 90 gg- incidenti per i quali è necessario, oltre agli adempimenti precedenti, acquisire prima del rientro in servizio il parere della commissione medica ospedaliera (CMO) - n. 894 incidenti (2% del totale).




Tabella n. 4.1 Figura nn 4.1, 4.2– Numero di giorni di prognosi a seguito di incidente.Figuran 4.3, 4.4Numero di giorni di assenza dal servizio a seguito di incidente e per singolo incidente avvenuto.
Periodo 1998 – 2018, valori assoluti


Anno	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Infortunati TOT	2074	2319	2122	2171	2092	2265	2147	2106	2014	2181	1921	1986
Giorni di assenza	39734	39470	47814	48231	59749	61182	59033	65429	69301	76878	70877	78277

Anno	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Infortunati TOT	1929	1849	1739	1459	1403	1419	1161	1554	1375
Giorni di assenza	86905	84356	76711	58547	61883	54852	54000	56558	53096


Numero dei giorni di prognosi a seguito di incidente nel periodo 1998/2018




Numero dei giorni di prognosi a seguito di incidente valori totali



Anamento dei giorni di assenza dal servizio e del numero di infortuni nel periodo 1998/2018



Andamento del rapporto n. giorni di assenza/singolo incidente



**Danni fisici
riportati dal
personale a
seguito di
incidente**


A seguito di incidente la parte del corpo che è stata più danneggiata è il busto, infatti nel 30% dei casi è stata questa la parte del corpo coinvolta. Le mani e le gambe, dopo il busto, sono le altre parti del corpo più danneggiate a seguito di infortunio, con un coinvolgimento del 18% dei casi per le mani e del 21% per le gambe; mentre, sono stati rilevati danni ai piedi, al capo e alle braccia nel 12%, 13% e 6% dei casi.





Nel corso del periodo analizzato 1998 – 2018 sono stati n. 52 gli eventi incidentali in servizio che hanno provocato il decesso del personale del C.N.VV.F. pari allo 0.13% degli incidenti avvenuti.



Dall’analisi statistica sviluppata è stato osservato che in via generale per tutte le tipologie di danni fisici valutati la tendenza dei dati relativi all’ultimo decennio descrive un andamento sostanzialmente decrescente, fa eccezione quella dei danni alle braccia che invece ha una tendenza crescente (*questa tendenza è condizionata dal dato relativo all’anno 2016 dove l’incremento è stato del + 54% dei casi rispetto all’anno precedente*).

Tabella 5.1 e Figure nn. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6. Danni fisici riportati a seguito di infortunio. Periodo 1998 – 2018, valori percentuali e valori assoluti

Anno	CAPO	BUSTO	MANI	PIEDI	GAMBE	BRACCIA
1998	386	503	501	350	391	143
1999	446	626	563	406	445	135
2000	355	584	484	359	493	164
2001	390	624	498	342	478	123
2002	341	628	403	374	425	110
2003	344	720	451	336	470	138
2004	304	748	430	276	460	121
2005	290	795	386	271	471	113
2006	261	701	377	275	539	110
2007	302	843	378	302	484	135
2008	240	758	326	303	465	102
2009	246	731	380	280	509	123
2010	260	744	375	266	443	96
2011	240	729	347	251	453	112
2012	239	672	362	199	443	98
2013	200	575	283	187	352	87
2014	152	536	301	185	349	87
2015	226	526	287	161	342	91
2016	200	369	188	163	368	169
2017	255	186	402	84	450	230
2018	211	347	226	74	384	158









Incidenza delle calamità naturali sul fenomeno infortunistico

Nel periodo di analisi 1998 – 2016 (18 anni) sono stati n. 36357 gli incidenti occorsi al personale del CNVVF a cui sono seguiti altrettanti infortuni, dei quali n. 48 mortali, di questi ultimi n. 35 sono avvenuti durante lo svolgimento delle attività di soccorso tecnico urgente e n. 13 nello svolgimento di altri compiti di servizio.

Dalla lettura dei dati si rileva che nel corso di detto periodo il fenomeno incidentale ha subito un'importante flessione, caratterizzata, in particolare, da una significativa diminuzione degli incidenti nel decennio 2006 - 2016.

L'analisi statistica del periodo di riferimento è stata completata con l'approfondimento di studio relativo alla valutazione dell'incidenza degli eventi emergenziali sul fenomeno infortunistico.

Sono stati valutati i dati relativi ai seguenti eventi calamitosi che hanno interessato nel periodo di riferimento il territorio italiano:

- terremoto Umbria – Marche del 26 settembre 1997;
- terremoto dell'Aquila del 6 aprile 2009;
- terremoto dell'Emilia del 20 maggio 2012;
- terremoto del Centro Italia del 24 agosto e 30 ottobre 2016.

L'analisi è stata condotta valutando i dati degli infortuni relativi agli anni degli eventi e dei due immediatamente precedenti e successivi a quelli degli eventi; per l'evento del terremoto Umbria – Marche è stato invece analizzato il quinquennio successivo 1998 -2002 per indisponibilità di altri dati.

Dall'analisi si evidenzia che nelle regioni dove l'evento si è verificato c'è stato solo un lieve aumento degli incidenti, ben correlato con quello della tendenza su scala nazionale, detti dati sono in linea con le strategie adottate dal CNVVF per fronteggiare queste emergenze, nelle quali si ricorre nell'immediatezza e per le fasi successive all'attivazione del sistema di colonne mobili regionali.

Figura nn. 6.1 e 6.2 – Infortuni avvenuti nelle regioni Umbria e Marche negli anni a seguire al terremoto del 1997 e confronto con l'andamento nazionale.
Quinquennio 1998 – 2002, valori assoluti.





Figura nn. 6.3 e 6.4 – Infortuni avvenuti nelle regioni Abruzzo e Lazio nel quinquennio che comprende il terremoto del 2009 e andamento nazionale.
Quinquennio 2007 – 2011, valori assoluti.






Figura nn6.5 e 6.6 – Infortuni avvenuti nella regione Emilia Romagna nel quinquennio che comprende il terremoto del 2012 e andamento nazionale. Quinquennio 2010 – 2014, valori assoluti







Figura nn6.7 e 6.8 – Infortuni avvenuti nelle regioni Lazio, Umbria e Marche a seguito del terremoto del 2016 e andamento nazionale.
Quinquennio 2014 – 2018, valori assoluti.




Miglioramento continuo

Il processo di miglioramento continuo è impostato con l'obiettivo di minimizzare il fenomeno infortunistico che coinvolge il personale del CNVVF.

Questo obiettivo è raggiungibile tramite la scelta di strategie di tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti che si articolano con l'organizzazione del personale, la programmazione di corsi di informazione e formazione, lo svolgimento di attività di addestramento, la scelta di automezzi ed attrezzature adeguate e la fornitura di adeguati DPI.

Questa attività definite di "intelligence" si sviluppano sulla raccolta dei dati di interesse descrittivi del fenomeno, sulla successiva elaborazione e correlazione dei dati ed infine sull'estrazione delle informazioni di interesse.

Il metodo si prefigge di adottare un approccio "pro-attivo" per "dare risposte forti a segnali deboli" per prevenire, fronteggiare e superare eventi che possono compromettere la tutela della sicurezza del personale.



Scheda di segnalazione incidente

Immagini del contesto dell'incidente



Foto n. 1 Rami pericolanti su sede stradale



Foto n. 2 Scala Italiana poggiata sul ramo

Tema dell'incidente: Attenzione alle protezioni durante i lavori in quota

Tipo di infortunio: Caduta dall'alto durante un intervento di taglio rami con l'ausilio della scala italiana.

Processo di lavoro in svolgimento: Attività di soccorso tecnico urgente per rimozione di rami pericolanti in prossimità di una sede stradale.

Descrizione dell'incidente

Contesto: L'operatore era impegnato nelle operazioni di taglio rami pericolanti aggettanti sulla sede stradale e l'attività riguardava il taglio di alcuni rami posti ad una quota di circa 4 m da terra e un solo collega svolgeva assistenza ai piedi della scala.

Nello svolgimento delle attività si stavano utilizzando il solo pezzo "cd. pedone" della scala italiana e la motosega.

L'operatore indossava regolarmente i DPI.

Non conformità: Per vincoli di tipo ambientale era stata non era stata montato il pezzo "cd intermedio" che avrebbe consentito una migliore posizione dell'operatore durante il taglio dei rami.

Evento: Perdita dell'appoggio della scala sull'albero con perdita di equilibrio dell'operatore.

Contatto: Caduta a terra dell'operatore a seguito della perdita dell'appoggio della scala con contatto violento spalla terreno.

**Danni fisici riportati dall'operatore**

Danno: Lussazione della spalla destra ed escoriazioni sul braccio destro.

Prognosi: 30 giorni

Danni permanenti: nessuno

Valutazione dell'infortunio

	Elementi determinanti ¹	Elementi modulatori ²
<i>Misure organizzative</i>		Un solo operatore svolgeva attività di assistenza
<i>Formazione</i>		
<i>Addestramento</i>		
<i>Procedure operative</i>	Utilizzo della scala italiana in modo non conforme a causa della contingenza del soccorso	
<i>Uso di automezzi</i>		
<i>Uso di attrezzature</i>	Si stava utilizzando un solo pezzo della scala italiana insufficiente per raggiungere la quota necessaria.	
<i>Uso di materiali</i>		
<i>Condizioni ambientali</i>		Terreno di posa dei piedi della scala scivoloso
<i>DPI</i>		


Come prevenire

<i>Misure organizzative</i>	Fornire assistenza da terra con due operatori.
<i>Formazione</i>	
<i>Addestramento</i>	
<i>Procedure operative</i>	
<i>Uso di automezzi</i>	
<i>Uso di attrezzature</i>	Ancorare la parte superiore della scala al tronco dell'albero con una corda.
<i>Uso di materiali</i>	
<i>Condizioni ambientali</i>	Posizionare del materiale antiscivolamento nel punto di appoggio dei piedi della scala.
<i>DPI</i>	

¹Elementi determinanti: sono gli elementi che aumentano la probabilità di verificarsi di un incidente.

²Elementi modulatori: sono quegli elementi che amplificano il danno cagionato dall'incidente.

Sintesi dell'incidente



Raccomandazioni

Aggiornare

- documento di valutazione dei rischi;
- misure organizzative e gestionali;
- programmi di formazione e addestramento;
- procedure operative;
- scelte degli automezzi;
- scelte delle attrezzature;
- scelte dei DPI

Word Cloud
la nuvola degli infortuni



“Il più grande nemico della conoscenza non è l’ignoranza, è l’illusione della conoscenza.”

(Stephen Hawking)

**Infortunio**

Ogni incidente avvenuto per “causa violenta in occasione di lavoro” dal quale derivi la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni.

La causa violenta è un fattore che opera dall’esterno nell’ambiente di lavoro, con azione intensa e concentrata nel tempo, e presenta le seguenti caratteristiche: efficienza, rapidità ed esteriorità (*può essere provocata da sostanze tossiche, sforzi muscolari, microrganismi, virus o parassiti e da condizioni climatiche e microclimatiche*).

L’occasione di lavoro è un concetto diverso rispetto alle comuni categorie spaziotemporale riassumibili nelle espressioni “*sul posto di lavoro*” o “*durante l’orario di lavoro*”. Si tratta di tutte le situazioni, comprese quelle ambientali, nelle quali si svolge l’attività lavorativa e nelle quali è imminente il rischio per il lavoratore.

A provocare l’eventuale danno possono essere: elementi dell’apparato produttivo, situazioni e fattori propri del lavoratore, situazioni ricollegabili all’attività lavorativa.

Non è sufficiente, quindi, che l’evento avvenga durante il lavoro ma è necessario che si verifichi per il lavoro, così come appurato dal cosiddetto esame eziologico, ossia l’esame delle cause dell’infortunio, deve esistere un rapporto di causa-effetto tra l’attività lavorativa svolta dall’infortunato e l’incidente che causa l’infortunio.



Infortunio in itinere

Ai dipendenti del C.N.V.V.F. è riconosciuto l'infortunio in itinere, dove per infortunio si intende l'incidente che ha causato un danno durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo di lavoro.

Il cosiddetto infortunio in itinere può verificarsi durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi, oppure durante il tragitto abituale per la consumazione dei pasti, se non esiste una mensa aziendale. Qualsiasi modalità di spostamento è ricompresa nella tutela (mezzi pubblici, a piedi, ecc.) a patto che siano verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari.

Al contrario, il tragitto effettuato con l'utilizzo di un mezzo privato, compresa la bicicletta in particolari condizioni, è riconosciuto solo se tale uso è necessitato.

Al contrario non sono riconosciute le eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso a eccezione di alcuni casi particolari, ossia se vi siano condizioni di necessità o se siano state concordate con il datore di lavoro:

- interruzioni/deviazioni effettuate in attuazione di una direttiva del datore di lavoro;
- interruzioni/deviazioni "necessitate" ossia dovute a causa di forza maggiore (ad esempio un guasto meccanico) o per esigenze essenziali e improrogabili (ad esempio il soddisfacimento di esigenze fisiologiche) o nell'adempimento di obblighi penalmente rilevanti (esempio: prestare soccorso a vittime di incidente stradale);
- interruzioni/deviazioni "necessarie" per l'accompagnamento dei figli a scuola;
- brevi soste che non alterino le condizioni di rischio.

Anche l'infortunio legato all'utilizzo di un mezzo privato può essere considerato infortunio sul lavoro solo se ricorrono le seguenti condizioni: sia prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative; il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro i mezzi pubblici obbligano a attese



eccessivamente lunghe; i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all'utilizzo del mezzo privato;

la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga.

**Segnalazione di infortunio**

Il lavoratore, ai sensi del DPR del 30 giugno 1965, n. 1124, art. 52 "... è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro", allegando eventuale certificazione medica.

Al verificarsi dell'infortunio il lavoratore Vigile del Fuoco deve dare immediata notizia dell'evento al Datore di Lavoro (ovvero la segnalazione dell'infortunio all'ufficio personale della sede di servizio del dipendente del C.N.VV.F.) affinché questi possa successivamente provvedere agli adempimenti di specifica competenza.

Qualora l'infortunio avvenga in una sede diversa da quella abituale del lavoratore, l'infortunato deve dare comunicazione al datore di lavoro della sede in cui è avvenuto l'infortunio e quest'ultimo provvederà a partecipare l'accaduto al datore di lavoro "abituale" dell'infortunato.

La segnalazione dell'avvenuto infortunio, da parte dell'infortunato, deve avvenire nel più breve tempo possibile, secondo il modello organizzativo adottato da ciascun Ufficio, tramite ogni mezzo indicato come utile, direttamente o tramite il proprio preposto, specificando le modalità di accadimento ed eventuali testimoni, producendo altresì la certificazione medica recante diagnosi e prognosi.



Rapporto di infortunio

Per ciascun infortunio segnalato deve essere redatto da il “rapporto di infortunio”, secondo il modello organizzativo adottato da ciascuna sede, con la massima celerità; il rapporto d'infortunio è il verbale in cui viene descritto nel dettaglio l'infortunio occorso.

Al verificarsi dell'infortunio il preposto incaricato di sovrintendere all'attività dell'infortunato redige un rapporto sull'infortunio verificato si al Datore di Lavoro affinché questi possa successivamente provvedere agli adempimenti di specifica competenza.

Il rapporto d'infortunio deve contenere:

- i dati identificativi del datore di lavoro;
- il luogo, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio;
- la natura e la causa accertata o presunta dell'infortunio e le circostanze nelle quali esso si è verificato, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione;
- il nome e il cognome, l'età, la residenza e la mansione abituale della persona rimasta lesa;
- lo stato di quest'ultima, le conseguenze probabili dell'infortunio e il tempo in cui sarà possibile conoscere l'esito definitivo;
- il nome, il cognome e l'indirizzo dei testimoni dell'infortunio.



Comunicazione di infortunio

La comunicazione di infortunio è l'adempimento con cui tutti i datori di lavoro hanno l'obbligo di comunicare al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro dei lavoratori dipendenti o assimilati che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell'evento.

Per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco l'inoltro all'INAIL dei dati relativi agli infortuni occorsi al personale, anche di un solo giorno, viene effettuato annualmente e in forma aggregata dall'Ufficio per le Politiche di tutela della sicurezza sul lavoro del personale del Corpo.

Gli Uffici centrali e territoriali del Corpo attualmente adempiono agli obblighi di comunicazione trasmettendo i dati, in forma anonima e sintetica, al suddetto Ufficio. Tali adempimenti hanno anche valenza per l'analisi del fenomeno infortunistico e per l'individuazione delle criticità nonché dei possibili correttivi.

È buona regola informare il Servizio di Prevenzione e Protezione della sede per le opportune valutazioni ed annotare sistematicamente gli infortuni, evidenziando le eventuali misure migliorative, ove previste, nonostante sia stato abolito l'obbligo di tenuta del registro degli infortuni.

I contenuti della comunicazione sono gli stessi della denuncia di infortunio.



Denuncia di infortunio

La denuncia di infortunio è l'adempimento al quale è tenuto il datore di lavoro, o suo delegato, in caso di infortuni sul lavoro dei dipendenti che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell'evento.

È anche definita "Denuncia/comunicazione" perché l'obbligo della comunicazione di infortunio sul lavoro, che comporti un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di infortuni.

La denuncia dell'infortunio deve essere fatta entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità e deve essere corredata dal certificato medico.

Qualora l'infortunio avvenga in una sede diversa da quella abituale del lavoratore, il datore di lavoro della sede in cui è avvenuto l'infortunio deve effettuare la denuncia dando comunicazione dell'accaduto al datore di lavoro "abituale" dell'infortunato, che, invece, curerà gli adempimenti successivi e conseguenti per l'infortunato.

Il datore di lavoro per infortuni sul lavoro con esito mortale o con prognosi superiore a trenta giorni deve, nel termine di due giorni, dare notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza del Comune in cui è avvenuto l'infortunio ed all'Ufficio Centrale Ispettivo. Quest'ultimo potrà richiedere approfondimenti per eventuali inchieste sugli eventi infortunistici, come previsto dall'articolo 56 del DPR del 30 giugno 1965, n. 1124.

La denuncia deve indicare:

- i dati identificativi del datore di lavoro;
- il luogo, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio;
- la natura e la causa accertata o presunta dell'infortunio e le circostanze nelle quali esso si è verificato, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione;
- il nome e il cognome, l'età, la residenza e la mansione abituale della persona rimasta lesa;
- lo stato di quest'ultima, le conseguenze probabili dell'infortunio e il



tempo in cui sarà possibile conoscere l'esito definitivo;

- il nome, il cognome e l'indirizzo dei testimoni dell'infortunio.

È opportuno ricordare che l'assolvimento degli obblighi di cui sopra è propedeutico al riconoscimento di tutti i successivi eventuali benefici per il dipendente.

In tutti i casi di infortunio classificato significativo, occorre promuovere una serie di adeguate verifiche che hanno l'obiettivo di rilevare se il DVR in vigore al momento dell'infortunio era adeguato a prevenire il rischio connesso con l'infortunio in esame ovvero ad elaborarne una specifica revisione. Cosicché la denuncia di infortunio, come la comunicazione di infortunio, deve anche essere partecipata al Servizio di Prevenzione e Protezione in modo da attivare tempestivamente quel percorso di approfondimento tecnico organizzativo in relazione alle modalità e agli effetti dell'evento denunciato. Inoltre, come già indicato nel precedente paragrafo, è buona regola annotare sistematicamente gli infortuni evidenziando le eventuali misure migliorative, ove previste, nonostante sia stato abolito l'obbligo di tenuta del registro degli infortuni.



Registro degli infortuni

In seguito alla semplificazione degli adempimenti a carico del datore di lavoro, prevista dal decreto legislativo n. 151/2015, è stato soppresso l'obbligo della tenuta del registro infortuni.

Resta, comunque, l'obbligo del datore di lavoro di comunicare/denunciare gli infortuni occorsi ai dipendenti, secondo le modalità prevista dalle norme, per:

- assolvere alle previsioni dell'articolo 18 del D.Lgs. 81, comma 1, lettera r), dando così possibilità al Servizio di Prevenzione e protezione di valutare quanto accaduto e provvedere secondo necessità;
- consentire al dipendente infortunato l'opportunità di poter attivare l'istruttoria finalizzata ad ottenere i benefici, se dovuti;

è, infine, buona regola tenere una ordinata raccolta degli infortuni occorsi, nelle more di definizione del sistema sostitutivo del registro infortuni anche per i vigili del fuoco, per fornire uno strumento alternativo in grado di fornire dati e informazioni utili a orientare l'azione ispettiva.

Con l'abolizione del Registro Infortuni si rende necessario predisporre un applicativo in grado di assicurare funzionalità ed attività intimamente connesse ai contenuti del registro.

Parimenti a quanto già realizzato dall'INAIL, l'Ufficio Politiche di tutela della sicurezza sul lavoro del personale del Corpo ha progettato un applicativo mediante il quale sarà possibile inserire, consultare ed elaborare i dati relativi agli infortuni.

Detto applicativo, accessibile ai datori di lavoro oltre che agli Uffici che hanno interesse specifico nella tematica, oltre ad assicurare un'agevole fruizione delle dati relativi agli infortuni consegue anche l'obiettivo della semplificazione dell'azione amministrativa, in linea con le più recenti disposizioni in materia, e realizza un'efficace sinergia tra gli Uffici territoriali e centrali anche in quelle attività di "revisione" dei dati elaborati, finalizzate a superare le criticità ravvisate e promuovere comportamenti più attenti.



Terminata la fase di progettazione, in collaborazione con la Direzione Centrale delle Risorse Logistiche e Strumentali, si dovrà successivamente procedere all'implementazione del sistema.

**S.I.N.P.**

Il Sistema nazionale per la prevenzione (SINP), istituito ai sensi dell'art. 8 del D. lgs. n. 81/2008, ha la finalità di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e di indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate.

L'INAIL garantisce la gestione tecnica ed informatica del SINP e, a tale fine, è titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Con il decreto del 25 maggio 2016, n. 183 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione sono state disciplinate le speciali modalità con le quali le forze armate, le forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco partecipano al sistema informativo relativamente alle attività operative e addestrative.

Per l'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008 le forze armate, le forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco partecipano al sistema informativo relativamente alle attività operative e addestrative con i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali del personale appartenente ai rispettivi ruoli organici.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'Interno di concerto con i Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Salute e della Pubblica Amministrazione n. 127/2019, i predetti dati, preventivamente anonimizzati e aggregati, sono comunicati al SINP per il tramite dell'INAIL con cadenza annuale, per fini statistici. Per le forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, i dati sono forniti dal Ministero della difesa. Per la Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco i dati sono forniti dal Ministero dell'interno e, per la Guardia di finanza, dal Ministero dell'economia e delle finanze, per la Polizia penitenziaria dal Ministero della



giustizia, per il Corpo forestale dello Stato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Per le forze armate e le forze di polizia e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'articolo 3, comma 2, e nelle more dell'adeguamento dei sistemi e della realizzazione dei servizi di cui al comma 1, la trasmissione telematica dei dati avviene mediante servizi di fornitura massiva, garantendo sicurezza, tracciabilità e responsabilità del trasferimento.

**Assenze per
infortunio**

In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica.

In tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione fissa mensile, nonché gli istituti di retribuzione fissa e ricorrente.

D.P.R. 7 Maggio 2008 - Infortuni sul lavoro e assenze per malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio

In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione fissa mensile, nonché' gli istituti di retribuzione fissa e ricorrente.

Le norme relative alle fasce orarie di reperibilità che il dipendente deve osservare ai fini del controllo del suo stato di malattia non si applicano alle assenze dal servizio dovute ad infortuni sul lavoro.

**Causa di servizio**

I Vigili del fuoco godono di una speciale di tutela, il sistema cosiddetto delle cause di servizio: sono cioè loro riconosciuti benefici se, al termine di un procedimento istruttorio, è stato individuato il nesso di causalità tra l'evento incidentale e la patologia lamentata.

Il procedimento è avviabile d'ufficio o a domanda del dipendente, da presentarsi entro sei mesi dal verificarsi dall'infortunio a pena di decadenza.

L'istruttoria prevede la partecipazione di più Uffici, interni all'organizzazione del Corpo, oltre che il parere di due Organi collegiali: la Commissione Medica Ospedaliera, istituita per le valutazioni sanitarie di merito finalizzate al riconoscimento dei benefici per lesioni o infermità contratte in servizio, composta da ufficiali medici delle Forze Armate integrata da un medico appartenente all'area Sanitaria del Corpo e il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio che emana pareri sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte o lesioni subite e sulla interdipendenza tra infermità; detto Comitato opera presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, composto da esperti della materia magistrati, dirigenti dello Stato, ufficiali delle Forze armate integrato da una unità del Corpo.

Il sistema di tutela prevede la concessione dei benefici commisurati all'entità dell'infermità o della lesione, derivante da infortunio, se riconosciuta dipendente da causa di servizio; I benefici, sinteticamente, possono così essere riassunti: equo indennizzo, di valore differente in funzione del tipo di lesione, della qualifica posseduta e dell'età anagrafica; rimborso delle spese mediche sostenute per la cura di infermità e lesioni; pensione privilegiata ordinaria o di reversibilità a carico dell'INPS; diritto alla retribuzione integrale per i periodi di malattia fruiti a causa dell'infermità o lesione riconosciuta; esenzione ticket sanitario per le cure riconducibili alla patologia derivante da causa di servizio; esenzione dal rispetto delle fasce di reperibilità in occasione delle visite fiscali

Il riconoscimento della dipendenza di infermità o lesione, derivante da infortunio, da causa di servizio è pronunciato a conclusione di un apposito



procedimento amministrativo regolato dal D.P.R. n. 461/2001.

Il procedimento in questione può essere diviso in:

- una fase istruttoria, nella quale l'Amministrazione su istanza di parte o d'ufficio, istruisce la pratica raccogliendo tutta la documentazione utile - certificati prodotti dall'interessato, Rapporto di infortunio, Rapporto informativo sull'attività lavorativa svolta dal dipendente; ricerca delle malattie contratte dallo stesso e risultanti dagli atti ecc. - e la trasmette alla Commissione Medica;
- una fase dell'accertamento sanitario, nella quale la Commissione Medica sottopone a visita medica il dipendente;
- una fase dell'accertamento del nesso causale, nella quale il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio esprimere un parere sulla dipendenza dell'infermità da fatti di servizio;
- una fase conclusiva o provvedimentale, nella quale l'Amministrazione provvede, sulla scorta delle risultanze degli atti del procedimento - segnatamente il verbale della Commissione medica e il parere del Comitato - in merito alla domanda presentata.

Qualora ricorrano le condizioni l'istruttoria, come detto, può essere avviata d'Ufficio utilizzando il Modello "ML/C"; in questi casi devono essere verificate le circostanze di seguito riportate:

- le lesioni traumatiche subite, immediate o dirette, debbono avere chiara fisionomia clinica e con i caratteri dell'infortunio da causa violenta;
- le stesse lesioni debbono determinare inizialmente, il ricovero in una delle strutture di cui all'art.195 del COM ovvero in una struttura pubblica del SSN;
- il giudizio di cui al Modello "ML/C" può essere espresso, sulla base degli accertamenti effettuati da un'autorità sanitaria militare o da struttura pubblica del SSN (purché essi siano effettuati entro due giorni dall'evento lesivo), anche quando il soggetto non venga inizialmente ricoverato in una delle predette strutture sanitarie.



In ambito medico-legale la configurazione dell'infortunio sul lavoro richiede che l'evento lesivo sia contratto in "occasione di lavoro" e in presenza di un "rischio lavorativo specifico" o, quantomeno, "generico aggravato". Per occasione di lavoro si ricomprende ogni esposizione a rischio ricollegabile allo svolgimento dell'attività di servizio in modo diretto o indiretto, anche se imprevedibile e atipico, indipendentemente dalla condotta volontaria del dipendente.

Per quanto concerne il "rischio lavorativo", è necessario che l'attività di servizio svolta abbia determinato, in capo al dipendente, un "rischio specifico" derivante dalle particolari condizioni dell'attività di servizio svolta; in subordine l'evento lesivo può configurare infortunio anche in presenza di un "rischio lavorativo generico aggravato", ossia di un rischio che, pur essendo comune a tutti i cittadini, si pone tuttavia in collegamento eziologico con l'attività di servizio del dipendente

**Benefici**

Qualora sia riconosciuta la dipendenza da causa di servizio da infortunio, sono attribuiti al dipendente uno o più benefici, di seguito sintetizzati, commisurati all'entità dell'infermità o della lesione riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Rimborso spese mediche

Per chiedere il rimborso delle spese mediche sostenute per la cura di infermità o lesioni, derivanti da infortunio, occorre che le stesse siano già riconosciute dipendenti da causa di servizio. Sono a carico dell'Amministrazione le spese di cura solo per la parte eccedente quella che compete, in base alle vigenti disposizioni in materia, al Servizio Sanitario Nazionale.

Equo indennizzo

L'equo indennizzo è un beneficio economico che viene corrisposto al dipendente, a seguito del riconoscimento della causa di servizio, il cui ammontare è rapportato all'entità della menomazione dell'integrità fisica e allo stipendio al momento della domanda iniziale. Perché possa concedersi l'equo indennizzo, oltre al riconoscimento della causa di servizio, occorre: - che dall'infermità o lesione, contratta a seguito di infortunio, sia derivata un'invalidità di grado apprezzabile, cioè una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle Tabelle A e B allegate al D.P.R. n. 834/1981; - tale menomazione si sia definitivamente stabilizzata; - la relativa domanda di riconoscimento della causa di servizio sia stata presentata entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'infermità; - il dipendente abbia presentato un'apposita domanda di equo indennizzo (non è possibile concedere d'ufficio detto beneficio).

Pensione privilegiata

La pensione privilegiata può definirsi un trattamento economico a carattere continuativo avente lo scopo di risarcire il dipendente per le menomazioni dell'integrità personale subite a causa di infermità o lesioni, contratte a seguito di infortunio, di natura inabilitante riportate per fatti di servizio e



riconosciute ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A annessa al D.P.R. n. 834/81 e dipendenti da fatti di servizio.

La pensione privilegiata spetta a:

- dipendenti che vengono dichiarati permanentemente non idonei al servizio d'istituto per effetto di infermità/lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio;
- dipendenti che, dopo la cessazione dal servizio, chiedono la concessione del trattamento privilegiato per infermità/lesioni già riconosciute dipendenti da causa di servizio ed ascritte a categoria, ovvero da riconoscere dipendenti e da ascrivere a categoria.

La domanda di pensione privilegiata - nel caso in cui l'infermità letale/invalidità non sia stata già riconosciuta dipendente da causa di servizio - va presentata entro cinque anni dalla data della cessazione dal servizio, elevati a dieci per invalidità derivanti da "parkinsonismo" o da malattie ad eziopatogenesi non definita o idiopatica.


Vittime del dovere

Qualora, in occasione di eventi di particolare gravità, le lesioni e le infermità, contratte a seguito di infortunio, e riportate nell'espletamento del servizio siano tali da comportare il riconoscimento della condizione di "vittima del dovere", sono attribuiti ulteriori benefici, diversi a seconda che la vittima dell'infortunio sia ferita oppure deceduta: attribuzione di speciale elargizione, attribuzione di assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio. Ulteriore beneficio, di natura non economica, è la previsione di assunzione per chiamata diretta nominativa in favore del coniuge, dei figli, dei fratelli della vittima del dovere.

Assicurazione ONA

Esiste, infine, una forma integrativa di tutela che garantisce assistenza e cura, anche per i casi di infortunio in servizio, attraverso un'assicurazione sanitaria sottoscritta a favore del personale dall'Opera Nazionale di Assistenza.

**Flow chart
procedure per il riconoscimento dei benefici**



“Non chiederti cosa il tuo paese può fare per te, chiediti cosa puoi fare tu per il tuo Paese.”

(John Fitzgerald Kennedy)

Procedimento per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo

DPR 461/2001 articolo n. 3 - procedura d'ufficio

RIFERIMENTO NORMATIVO

- DPR 461/2001
- DPR 3/57
- DPR 686/57
- DPCM 5/7/1965
- DPR n. 834/1981
- Legge n.1094/1970
- Legge 157/1952
- Legge n. 1116/1962
- Legge n. 662/1996
- Lett. Circ. MI prot. n. 50697/22.01.2002
- Lett. Circ. MI prot. n. 65719/20.12.2002
- Lett. Circ.SMD prot. n. 0105523/25.07.2016
- Nota DCRISUM n. 23962/27.07.2011

30 gg. visita
15 gg verbale

Commissione
Medica
Ospedaliera

L'Ufficio di appartenenza inizia d'ufficio il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio quando risulta che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità nell'esporsi per obbligo di servizio a cause morbigene e dette infermità siano tali da poter divenire causa d'invalidità o di altra menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale.

Azioni

- compilazione ed invio del Mod.C.
- richiesta della visita medica presso la Commissione Medica Ospedaliera
- verifica la completezza formale della documentazione
- corrisponde alle richieste istruttorie della CMO
- trasmette alla DCRU l'istanza ed i verbali della CMO

La Direzione Centrale per le Risorse Umane verifica la completezza formale della documentazione inviata e procede alla valutazione dell'istanza.

Azioni

- rigetto dell'istanza.
- accoglimento dell'istanza ed emissione dei decreti
 - DM Causa di servizio
 - DM Equo indennizzo (se richiesto e concesso)

30 giorni

Riconosciuta la causa di servizio

La Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie riceve i provvedimenti disposti dalla DCRU e provvede alla relativa liquidazione dei benefici economici come risultanti dai provvedimenti emessi.

60 giorni

Benefici



DPR 461/2001 Articolo 12

Unicità dell'accertamento

Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio.

VITTIME DEL DOVERE

Qualora sia riconosciuta, sulla base delle prescrizioni della normativa vigente, la condizione di vittima del dovere sono attribuiti diversi benefici, rappresentati nei diagrammi di flusso successivi.

Procedimento per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo

DPR 461/2001 articolo n. 2 - procedura a domanda

- RIFERIMENTO NORMATIVO**
- DPR 461/2001
 - DPR 3/57
 - DPR 686/57
 - DPCM 5/7/1965
 - DPR n. 834/1981
 - Legge n.1094/1970
 - Legge 157/1952
 - Legge n. 1116/1962
 - Legge n. 662/1996
 - Lett. Circ. MI prot. n. 50697/22.01.2002
 - Lett. Circ. MI prot. n. 65719/20.12.2002
 - Lett. Circ.SMD prot. n. 0105523/25.07.2016
 - Nota DCRISUM n. 23962/27.07.2011

Il dipendente che abbia subito lesioni o contratto infermità o subito aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti, ovvero l'aveute diritto in caso di morte del dipendente, per fare accertare o l'eventuale dipendenza da causa di servizio, presenta domanda scritta all'ufficio o comando presso il quale presta servizio, indicando specificamente la natura dell'infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneità al servizio, allegando ogni documento utile.

Azioni

- Presentazione dell'istanza corredata dalla documentazione, anche sanitaria, completa per le valutazioni degli uffici di competenza.

entro 6 mesi

30 gg. visita
15 gg verbale

Commissione Medica Ospedaliera

L'Ufficio di appartenenza riceve la domanda del dipendente verifica la correttezza dei presupposti e della documentazione e, tranne nei casi di improcedibilità, trasmette gli atti alla CMO ed agli uffici della DCRU.

Azioni

- valuta l'eventuale inammissibilità o improcedibilità della domanda
- trasmette alla CMO la domanda e la documentazione prodotta
- corrisponde alle richieste istruttorie della CMO
- trasmette alla DCRU l'istanza ed i verbali della CMO

30 giorni

60 gg istruttoria
15 gg delibera

Comitato Verifica Cause di Servizio

La Direzione Centrale per le Risorse Umane riceve l'istanza dalla sede di appartenenza, ne verifica la completezza formale e la invia tempestivamente al Comitato Verifica Cause di Servizio

30 giorni

La Direzione Centrale per le Risorse Umane prende atto del parere del Comitato ed assume provvedimenti conformemente a quanto deliberato dal Comitato stesso; in caso di diniego una sola volta può essere richiesto il riesame.

Azioni

- rigetto dell'istanza.
- accoglimento dell'istanza ed emissione dei decreti
 - DM Causa di servizio
 - DM Equo indennizzo (se richiesto e concesso)

20 giorni

La Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie riceve i provvedimenti disposti dalla DCRU e provvede alla relativa liquidazione dei benefici economici come risultanti dai provvedimenti emessi.

60 giorni

Benefici

Economici	Altri benefici
Rimborso spese mediche <i>(nella misura in cui sono dovute)</i>	Retribuzione integrale per tutta la durata della malattia
Equo indennizzo	Esenzione ticket sanitario
Pensione privilegiata a carico INPS	Esenzione del rispetto delle fasce di reperibilità in occasione delle visite fiscali

DPR 461/2001 Articolo 12
Unicità dell'accertamento


Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio.

VITTIME DEL DOVERE

Qualora sia riconosciuta, sulla base delle prescrizioni della normativa vigente, la condizione di vittima del dovere sono attribuiti diversi benefici, rappresentati nei diagrammi di flusso successivi.

VITTIME DEL SERVIZIO

I familiari superstiti presentano istanza per il riconoscimento della condizione di vittima del servizio con attribuzione dei benefici connessi




VITTIME DEL DOVERE

Gli interessati aventi diritto, o in caso di decesso i familiari superstiti, presentano istanza per il riconoscimento della condizione di vittima del dovere con attribuzione dei benefici connessi


Normativa di riferimento

- Legge 466/1980
- Legge 407/1998
- Legge 206/2004
- Legge 266/2005
- D.P.R. 243/2006
- Legge 244/2007




Benefici

Entro 60 gg dalla pubblicazione nella graduatoria unica nazionale delle Vittime del Dovere prevista dall'art. 3 del DPR 243/2006 aggiornata il 30 marzo e il 30 settembre di ciascun anno.




Direzione Centrale Risorse Umane

Assunzione per chiamata diretta nei ruoli del CNVVF del coniuge, dei figli e dei fratelli



Benefici

Entro 60 gg dalla pubblicazione nella graduatoria unica nazionale delle Vittime del Dovere prevista dall'art. 3 del DPR 243/2006 aggiornata il 30 marzo e il 30 settembre di ciascun anno.



Direzione Centrale Risorse Umane

Possibile assunzione per chiamata diretta nei ruoli del CNVVF del coniuge, dei figli e dei fratelli